

## DECISIONE DI CONTRARRE

### GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE SEDI CONSOB. AFFIDAMENTO INTERINALE DEI SERVIZI STRETTAMENTE NECESSARI, NELLE MORE DELL'ADESIONE AL NUOVO ACCORDO QUADRO CONSIP

#### IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE FINANZA E AMMINISTRAZIONE

- VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e s.m.i.;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici, di seguito anche solo “Codice”);
- VISTO il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013;
- VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto “*Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa*”;
- VISTI i due contratti triennali con il RTI capeggiato da Sintesi spa per la gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro presso le sedi Consob di Milano e Roma, stipulati in adesione rispettivamente al lotto 2 e al lotto 6 della convenzione Consip “*Gestione integrata sicurezza ed. 4*”, contratti scaduti il 30 aprile 2024;
- VISTI i due “contratti-ponte” stipulati il 24 aprile 2024 con il medesimo RTI, per la durata di otto mesi a decorrere dal 1° maggio 2024, aventi per oggetto la prestazione di quei servizi, rientranti nella gestione integrata della salute e della sicurezza presso le rispettive sedi dell'Istituto, ritenuti dalla Consob insuscettibili di interruzione, agli stessi patti e condizioni di cui alla citata convenzione Consip in materia e ai prezzi unitari rivalutati secondo quanto previsto dalla medesima convenzione, contratti scaduti il 31 dicembre 2024;
- VISTI i due successivi analoghi “contratti-ponte” stipulati con lo stesso RTI il 18 dicembre 2024, per la durata di dodici mesi, in scadenza il prossimo 31 dicembre;
- CONSIDERATA la perdurante necessità di garantire, in via continuativa, i servizi relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, presso le sedi dell'Istituto, per il periodo successivo alla suindicata scadenza;
- CONSIDERATO che, a causa del repentino esaurimento della prima *tranche* di importo relativa al nuovo accordo quadro “*Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (ed. 1)*”, attivato da Consip spa il 6 maggio 2025, l'Istituto si è trovato nell'impossibilità – dopo che aveva già avviato il relativo iter procedurale e ottenuto le relative quotazioni – di perfezionare la propria adesione a detto accordo quadro;
- CONSIDERATO che, in attesa di poter aderire alla seconda *tranche* d'importo del menzionato accordo quadro, alcune delle prestazioni rientranti nell'attività in parola devono comunque essere assicurate senza soluzione di continuità, come prescritto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- VISTA la disponibilità alla stipula di due ulteriori “contratti-ponte”, manifestata dalla Sintesi spa (già mandataria-capogruppo del RTI summenzionato), aventi per oggetto la prestazione di quei servizi, rientranti nella gestione integrata della salute e della sicurezza presso le rispettive sedi dell'Istituto, ritenuti dalla Consob insuscettibili di interruzione, agli stessi patti e condizioni di cui alla citata convenzione Consip in materia e ai prezzi unitari rivalutati secondo quanto previsto dalla medesima convenzione;
- CONSIDERATO che la durata di tali “contratti-ponte” sarebbe limitata al periodo strettamente necessario ad addvenire alla stipula dei contratti di adesione ai rispettivi lotti di competenza del nuovo accordo quadro;
- CONSIDERATA la convenienza economica per la Consob di assicurarsi comunque l'applicazione dei prezzi unitari rivenienti dalla precedente convenzione Consip, i cui lotti corrispondenti erano stati aggiudicati allo stesso RTI;

- CONSIDERATO che Sintesi spa ha ormai maturato un'assai approfondita conoscenza degli immobili in parola, delle situazioni di rischio ivi presenti, della documentazione tecnica che disciplina l'utilizzo degli ambienti di lavoro, nonché delle condizioni operative in cui i servizi in parola devono essere prestati, elementi tali da far escludere la presenza di soluzioni alternative concretamente praticabili per garantire la continuità dei servizi in oggetto, di prossima scadenza;
- CONSIDERATO che Sintesi spa ha sempre svolto le proprie attività con un livello qualitativo più che adeguato, senza mai incorrere in violazioni o inadempienze di sorta;
- CONSIDERATO che, cautelativamente, appare opportuno stipulare i citati contratti "ponte" per un periodo massimo di sei mesi (da gennaio a giugno 2026), visto anche l'articolato e complesso procedimento necessario per poter addivenire alla stipula dei contratti di adesione al nuovo accordo quadro Consip;
- CONSIDERATI gli oneri massimi presunti per la prestazione dei servizi in parola, pari per la sede di Roma a € 26.270,42 (al netto dell'IVA al 22%, ove dovuta) e per le sedi di Milano la sede di Milano a € 15.596,74 (al netto dell'IVA al 22%, ove dovuta), che graverebbero sul capitolo di spesa corrispondente al n. 10341 ("*Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro*") del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026;
- VISTO l'esito delle trattative dirette n. 5885645 (per la sede di Roma) e n. 5886338 (per la sede di Milano) avviate il 5 dicembre 2025 nei confronti della più volte summenzionata Sintesi spa, per gli importi massimi rispettivamente sopra indicati, tramite il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ("MEPA") gestito da Consip spa,

## DECIDE:

- di affidare – in via interinale - direttamente alla Sintesi spa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice, due "contratti-ponte" aventi per oggetto la prestazione di servizi di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, rispettivamente presso le sedi Consob di Roma e Milano, agli stessi patti e condizioni di cui ai contratti già in essere con la citata società, rivenienti dalla precedente convenzione Consip "*Gestione integrata sicurezza ed. 4*"; il tutto con decorrenza dal 1° gennaio 2026, per una durata massima di sei mesi e salva la facoltà di recesso anticipato senza penali per la Consob esercitabile all'atto dell'eventuale anticipata adesione al nuovo accordo quadro Consip "*Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (ed. 1)*". Gli oneri conseguenti, nella misura massima sopra indicata, graveranno sul capitolo di spesa corrispondente al n. 10341 ("*Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro*") dell'esercizio finanziario 2026;
- di nominare responsabile unico del progetto ("RUP"), ai sensi dell'art. 15 del Codice, l'ing. Piergiuseppe Manzione (e-mail [p.manzione@consob.it](mailto:p.manzione@consob.it), tel. 06 8477818), direttore responsabile dell'*Ufficio Logistica e Sicurezza sul Lavoro*, che svolgerà anche le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto, come previsto dall'art. 114, comma 7, del Codice stesso;
- di nominare responsabile di procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Codice, il dott. Luca Amodeo (e-mail [l.amodeo@consob.it](mailto:l.amodeo@consob.it), tel. 02 72420279), consigliere senior dell'*Ufficio Amministrazione e Contratti*.

Il Responsabile della Divisione Finanza e Amministrazione

firma 1